



Come si richiede il gratuito patrocinio?

Può presentare la **domanda di ammissione** al gratuito patrocinio Il soggetto:

- che abbia un reddito inferiore a € 12.838,01, oppure
- la cui causa riguardi le ipotesi che non prevedono limiti di reddito (vedi scheda “limiti di reddito”)

La domanda può riguardare qualsiasi stato e grado del processo e la sua proposizione **non comporta costi per il richiedente.**

L'istanza può essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio (meglio specificato infra, al paragrafo “Dove deve essere presentata l'istanza” (art. 124 DPR 115/2002):

- personalmente dalla parte, oppure
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
- telematicamente tramite il suo difensore che ne autentica la sottoscrizione.

La richiesta è in carta semplice e deve essere redatta in **duplice copia**:

- una per il Consiglio dell'Ordine,
- una per l'Agenzia delle Entrate.

In ambito penale, la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la **cancelleria del magistrato** davanti al quale pende il procedimento (*vedasi successivo paragrafo*).

Cosa deve contenere l'istanza per accedere al gratuito patrocinio?

(facsimili allegati)

Il modello di istanza da compilare per accedere al gratuito patrocinio è disponibile:

- fisicamente presso le Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA),
- digitalmente sul sito del COA di riferimento.

La domanda è formulata in **carta semplice** (ossia non occorrono marche da bollo) e deve contenere ([art. 79 DPR 115/2002](#)):

- la richiesta di ammissione al patrocinio,
- i dati anagrafici del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica (*nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale*),
- l'autocertificazione dei redditi percepiti durante l'anno precedente alla domanda,
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio,
- l'indicazione della data della prossima udienza (se di tratta di causa già pendente) delle generalità e residenza della controparte, delle ragioni di fatto e diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa da far valere, e la specifica indicazione delle prove di cui ci si intende avvalere (documenti, contatti, testimoni *et similia*), infine, se il difensore è già stato nominato, la sottoscrizione del richiedente che deve essere **autenticata** dall'avvocato, a pena d'inammissibilità.

Il richiedente ha l'obbligo di dichiarare il vero, in quanto le **dichiarazioni false o omissive** e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato (art. 95 e 125, DPR 115/2002).

Si ricorda che le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al **controllo della Guardia di Finanza**, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.

Documentazione necessaria per presentare la domanda

La domanda deve essere presentata:

- **personalmente** dall'interessato, oppure
- **telematicamente** dal difensore.

In entrambi i casi, deve essere allegata:

- la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente,
- la fotocopia del codice fiscale,
- copia del permesso di soggiorno (se extracomunitario),
- lo stato di famiglia (se richiesto),
- l'autocertificazione sul reddito (o certificazione dell'autorità consolare in caso di soggetto extracomunitario),
- copia dei documenti necessari per valutare la fondatezza della domanda.

Attenzione: se il giudice precedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, gli interessati sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (art. 79, c. 3, DPR 115/2002).

Dove deve essere presentata l'istanza

Il destinatario della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato cambia a seconda che si tratti di una controversia civile, amministrativa, tributaria o di un giudizio penale.

Nel primo caso (**civile, amministrativo, tributario**) la domanda deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la **Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA)** competente.

Gli uffici del COA si trovano solitamente all'interno del Tribunale. Per individuare la competenza territoriale occorre far riferimento al:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Invece, **in ambito penale**, la domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la **cancelleria del magistrato** davanti al quale pende il procedimento:

- presso la cancelleria del G.I.P. se il procedimento si trova in fase di indagini preliminari;
- presso la cancelleria del giudice procedente se il procedimento è nella fase dibattimentale;
- presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento si trova innanzi alla Corte di Cassazione.

Inoltre, la domanda può essere presentata:

- al **direttore del carcere**, se l'interessato è detenuto,
- **all'ufficiale di polizia giudiziaria**, quando l'interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di

cura. I soggetti di cui sopra devono provvedere alla trasmissione al Magistrato procedente.

Gratuito patrocinio telematico

La richiesta di gratuito patrocinio può essere presentata dalla parte personalmente o tramite il proprio difensore. In quest'ultimo caso, **l'avvocato** deve inoltrare la domanda telematicamente.

I vari Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nell'ottica della progressiva digitalizzazione dei documenti cartacei disposta per le pubbliche amministrazioni (d. Lgs. 179/2016), hanno attivato la piattaforma telematica per la presentazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il sistema consente di:

- redigere,
- depositare,
- monitorare,
- integrare le istanze,
- ricevere la delibera del Consiglio dell'Ordine tramite PEC.

Avvocati iscritti nelle liste del patrocinio a spese dello Stato

Non tutti gli avvocati sono disponibili alla difesa mediante gratuito patrocinio.

Per effettuare la scelta, esiste un **Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato** in cui sono indicati i nominativi dei difensori a cui il richiedente può rivolgersi.

Tale elenco è consultabile sul sito del Consiglio dell'Ordine competente o fisicamente presso la Segreteria del COA¹ di riferimento.

ATTENZIONE: È consigliabile che, prima di depositare la domanda il richiedente individui il difensore cui conferire l'incarico, in modo tale da farsi anche aiutare a compilare l'istanza e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio.

¹ Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Quanto tempo ha il Consiglio dell'ordine per decidere sull'istanza per il processo civile?

Dopo il deposito dell'istanza da parte del richiedente (art. 126, DPR 115/2002), il Consiglio dell'Ordine deve:

- 1) **valutare** la fondatezza delle pretese e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità;
- 2) **nei 10 giorni successivi**, dichiarare:
 - l'accoglimento della domanda,
 - l'inammissibilità della domanda,
 - il rigetto della domanda;
- 3) **trasmettere** copia del provvedimento:
 - all'interessato,
 - al giudice competente,
 - all'ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate), per la verifica dei redditi dichiarati (art. 127 c. 1 DPR 115/2002).

ATTENZIONE: Anche se il Consiglio dell'Ordine dovesse rigettare o dichiarare inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al Magistrato competente per il giudizio che decide con decreto. Infatti, il provvedimento del Consiglio dell'Ordine è **provvisorio**. È il giudice che, nel merito, decreta l'ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.

Nella circostanza in cui la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non avvenga entro ragionevoli termini di tempo, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III.

Gratuito patrocinio: le cause per cui si può richiedere

Come già diffusamente detto, il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto:

- nel processo penale
- nel processo civile, compresa la volontaria giurisdizione
- nel processo amministrativo (ad esempio, per impugnare un provvedimento della P.A.),
- nel processo contabile,
- nel processo tributario (ad es., per difendersi contro l'Erario, per impugnare una cartella di pagamento o per opporsi ad un fermo amministrativo).

L'ammissione al patrocinio è valida per **ogni grado e per ogni fase del processo** e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche ([art. 75 DPR 115/2002](#)):

- nella fase dell'esecuzione,
- nel processo di revisione,
- nei processi di revocazione e opposizione di terzo,
- nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di sorveglianza



ATTENZIONE:

Cosa accade nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio rimanga **soccombente** (ossia **perda la causa**)?

In tale circostanza, se vuole ancora ricorrere nuovamente al beneficio per proporre impugnazione deve sottoporre nuova istanza.

Inoltre, se viene condannata al pagamento di somme a favore della controparte, queste ultime **non sono a carico dello Stato**. Infatti, **il beneficio riguarda solo gli onorari e le spese dovuti al proprio difensore**.

Riferimenti legislativi:

- DPR 155/2002 artt. da 74 a 142,
- Decreto inter dirigenziale 10 maggio 2023 in GU 6/6/2023
- consultare sempre i siti dei COA competenti per i singoli casi

(Aggiornata al 09.06.2023)